

Nel procedimento 12-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 1 del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

INDUSTRIE TESSILI ITALIANA COMO, con sede in Como (Italia),

e

DUNLOP AG, con sede in Hanau sul Meno (Repubblica federale di Germania),

domanda vertente sull'interpretazione della nozione di «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» (art. 5, 1°, della convenzione del 27 settembre 1968),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e F. Capotorti, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpreta-

zione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

La società Dunlop AG (in prosieguo: Dunlop), con sede in Hanau, ordinava il 29 aprile 1971 alla società Industrie tessili italiana Como (in prosieguo: Tessili) 310 completi da sci per donna. L'ordinazione faceva seguito a trattative condotte da un impiegato della Dunlop presso la sede della ditta venditrice ed all'esame di numerosi modelli.

Nella lettera della Dunlop erano precisate a stampa le sue condizioni d'acquisto, che comprendevano, in particolare, la seguente clausola:

«Fore competente: Per eventuali controversie relative al presente contratto sarà competente il foro di Hanau sul Meno».

La Tessili confezionava i completi da sci e li inviava il 31 luglio 1971 alla Dunlop, tramite uno spedizioniere indicato da quest'ultima. La merce giungeva a destinazione il 18 agosto 1971.

Alla suddetta data del 31 luglio 1971 la Tessili emetteva anche una fattura — pervenuta alla Dunlop il 3 agosto 1971 — sul cui retro figuravano le sue condizioni generali di vendita. Queste indicavano, in particolare, che:

«Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Como, rinunciando il compratore a qualsiasi altra giurisdizione, anche per il titolo di continenza o connessione di causa».

La Dunlop, secondo cui i completi da sci forniti dalla Tessili presentavano difetti di fabbricazione, dopo una fitta corrispondenza con la Tessili, adiva il 28 giugno 1973 la sezione commerciale del Landgericht di Hanau, chiedendo la risoluzione del contratto.

La Tessili eccepiva l'incompetenza dei giudici tedeschi e, più in particolare, l'incompetenza «ratione loci» del giudice investito della causa. La Dunlop, da parte sua, affermava di ritenere competente il Landgericht di Hanau.

Con sentenza interlocutoria del 10 maggio 1974, il Landgericht di Hanau respingeva l'eccezione di incompetenza.

Il 22 luglio 1974 la Tessili proponeva appello contro la sentenza all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno.

Avendo la Dunlop invocato l'art. 5, 1°, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale dispone che, in materia contrattuale, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, la 21ª sezione civile dell'Oberlandesgericht ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 2, n. 2, e dell'art. 3, n. 2, del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968. Con ordinanza del 14 gennaio 1976 essa ha quindi sospeso il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata, a titolo pregiudiziale, sull'interpretazione della nozione di «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» (art. 5, 1°, della convenzione).

L'ordinanza dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno è pervenuta alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 1976.

In conformità all'art. 5, n. 1, del protocollo del 3 giugno 1971 ed all'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte: la Commissione delle Comunità europee, in data 15 luglio 1976, la società Tessili, in data 21 aprile 1976, il governo della Repubblica fede-

rale di Germania e la società Dunlop, in data 28 aprile 1976, il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in data 20 maggio 1976.

È sorto a questo riguardo il problema di stabilire se gli Stati membri che non hanno ancora aderito alla convenzione del 27 settembre 1968 abbiano il diritto di depositare osservazioni nel presente procedimento. Alla relativa domanda rivolta loro dalla Corte hanno risposto in senso affermativo le società Tessili e Dunlop, i governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, d'Irlanda, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione delle Comunità europee; ha risposto in senso negativo il governo della Repubblica francese, che si richiama in particolare agli artt. 4, n. 4, e 5 del protocollo del 3 giugno 1971.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La società *Tessili*, appellante nella causa principale, ritiene che la convenzione del 27 settembre 1968 si proponga, tenuto conto dell'effettivo od auspicato incremento dei rapporti commerciali internazionali, in particolare nell'ambito della Comunità europea, di enunciare alcune regole uniformi di determinazione della competenza, la cui applicazione alle controversie sorte dai suddetti rapporti garantisca d'ora in poi un'identica disciplina di situazioni equiparabili. L'art. 5, 1°, della convenzione — essa afferma — dichiara competente, a livello internazionale, il giudice del luogo d'esecuzione; tenuto conto dell'unificazione che la convenzione intende realizzare, ciò implica il riconoscimento d'una competenza giurisdizionale uniforme, fissata in anticipo per ogni rapporto contrattuale su scala inter-

nazionale considerato nel suo insieme, tanto sotto l'aspetto dell'esecuzione dell'obbligazione inizialmente convenuta quanto sotto l'aspetto dell'eventuale «adempimento alla rovescia», in particolare nel caso di azione in garanzia per vizi della merce.

Ne risulta che, in mancanza di clausole che regolino diversamente la competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione, l'insieme delle obbligazioni del venditore va eseguito presso la sede di quest'ultimo.

La questione sottoposta alla Corte va dunque risolta nel senso che, nei contratti di vendita internazionali, per tutte le obbligazioni imposte dal contratto al venditore il «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» (art. 5, 1°, della convenzione del 27 settembre 1968) è sempre costituito dal domicilio o dalla sede del venditore.

La società *Dunlop*, appellata nella causa principale, osserva che la nozione di «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» può essere interpretata sia in modo uniforme, sulla base d'elementi del diritto comparato, sia secondo principi di diritto internazionale e, in particolare, secondo principi del diritto sostanziale applicabile.

a) La prima interpretazione favorirebbe senza dubbio l'unificazione del diritto europeo, ma costringerebbe il giudice a creare, al di là del limitato settore del diritto processuale che costituisce l'oggetto della convenzione del 27 settembre 1968, un diritto sostanziale europeo delle obbligazioni. Si svilupperebbe così, per la via traversa d'una giurisprudenza relativa a questioni di procedura, un diritto delle obbligazioni sul piano europeo; l'«unificazione» in tal modo conseguita non apporterebbe affatto l'auspicata semplificazione, bensì, al contrario, una molto maggiore complessità di tutto il sistema di norme in vigore nell'ambito comunitario.

In ogni caso, per quanto concerne più da vicino l'art. 5, 1°, della convenzione,

l'unificazione completa è già fin d'ora impedita, con riferimento al Lussemburgo, dall'art. I del protocollo allegato alla convenzione stessa.

Anziché condurre all'unificazione del diritto comunitario, l'interpretazione di cui s'è detto provocherebbe negli ordinamenti nazionali che conoscono il concetto di luogo d'esecuzione un regresso nel grado d'unificazione: il concetto di luogo d'esecuzione muterebbe completamente significato secondo le circostanze di ciascun caso.

b) L'imperativo della certezza del diritto milita a favore d'una interpretazione del concetto di luogo d'esecuzione in funzione delle norme nazionali che in ogni singolo caso regolano i conflitti di leggi (diritto internazionale privato) e del corrispondente diritto sostanziale. Si eviterebbe in tal modo che ad uno stesso concetto giuridico siano attribuiti i significati più diversi. Un'interpretazione uniforme, nel senso del diritto sostanziale applicabile ad ogni singolo caso, della nozione di luogo d'esecuzione potrebbe certo condurre a risultati divergenti; essa non implicherebbe tuttavia inconvenienti gravi per una delle parti contraenti. I sistemi giuridici di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione possiedono infatti un «corpus» di diritto internazionale privato che risponde alle esigenze delle controversie correnti e sul quale entrambe le parti d'una controversia possono informarsi abbastanza bene in anticipo.

c) Qualora la Corte ritenesse che la nozione di luogo d'esecuzione vada definita, non già sulla base dei principi delle norme nazionali che regolano i conflitti di leggi e del corrispondente diritto sostanziale, bensì in funzione d'un diritto «europeo» uniforme, essa non dovrebbe con ciò necessariamente accettare la tesi secondo cui il luogo d'adempimento d'una obbligazione posta a carico del venditore dev'essere il domicilio di quest'ultimo. Un'assimilazione così spinta del luogo d'esecuzione al domicilio del debitore toglierebbe ogni ragion d'essere al-

l'art. 5, 1°, della convenzione: la competenza del foro del luogo in cui è domiciliato il debitore si ricava già dall'art. 2 della convenzione.

Se, nei contratti di vendita, si considerasse in generale il domicilio del venditore come luogo d'esecuzione, si giungerebbe a soluzioni inique ed inaccettabili. L'auspicabile unificazione del concetto di luogo d'esecuzione verrebbe travisata da un'interpretazione che si applicasse a priori ai soli contratti di vendita. Inoltre, si danneggerebbe in misura rilevante un vasto settore di acquirenti. Negli scambi internazionali, la merce non viene sempre consegnata fob (free on board); spesso i venditori consegnano il loro prodotto al domicilio del compratore, accollandosi così anche i rischi inerenti al trasporto. Non v'è, in tali casi, alcun motivo di considerare il domicilio del venditore come luogo d'esecuzione.

In definitiva, l'unico luogo che può essere considerato come luogo d'esecuzione è quello in cui la prestazione è stata effettivamente adempiuta; esso va individuato secondo le circostanze del caso di specie e, in particolare, secondo la natura del rapporto d'obbligazione di cui si tratta in ogni singolo caso. Eventuali accordi fra le parti volti a derogare a questi elementi di fatto possono venir presi in considerazione solo se rispondono alle condizioni di forma poste dall'art. 17 della convenzione.

In relazione ad obbligazioni di garanzia, la predetta soluzione avrebbe il merito di indicare come luogo d'adempimento quello in cui si trova la merce difettosa. È in tale luogo che gli eventuali vizi possono essere più facilmente esaminati e, se necessario, eliminati.

Appare dunque giusto considerare come luogo d'esecuzione delle obbligazioni di garanzia il luogo in cui si trova la merce difettosa.

Il governo della Repubblica federale di Germania sarebbe lieto se la Corte inter-

pretasse il concetto di luogo d'esecuzione, di cui all'art. 5, 1°, della convenzione, senza ricollegarsi al diritto nazionale applicabile nei singoli casi. Esistono però al riguardo alcune difficoltà: la nozione di «luogo d'esecuzione» ha un contenuto diverso nei vari Stati membri, dato che le norme di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale applicabili in ogni singolo caso non sono ancora armonizzate. Il governo federale riterrebbe egualmente compatibile con la situazione giuridica in esame il ricorso della Corte al diritto nazionale per procedere all'interpretazione. L'art. 5, 1°, della convenzione dovrebbe tuttavia venire interpretato in modo tale da rendere unico il foro del luogo d'esecuzione per ciascuna parte del rapporto obbligatorio.

a) In base al testo dell'art. 5, 1°, della convenzione, l'espressione «obbligazione», nel senso di cui alla predetta norma, dovrebbe comprendere l'obbligazione principale e tutte le obbligazioni accessorie gravanti su una delle parti. Sarebbe tuttavia egualmente possibile, per determinare il foro del luogo d'esecuzione, collegare separatamente la competenza giurisdizionale a ciascuna delle obbligazioni principali o accessorie, nella fattispecie, per esempio, all'obbligazione di garanzia. La soluzione che il governo federale ritiene in definitiva la migliore è quella di considerare come unico luogo in cui una parte contraente può essere convenuta in giudizio con un'azione volta a garantire l'esecuzione delle obbligazioni che le incombono in virtù del contratto il luogo in cui deve essere adempito l'insieme delle sue obbligazioni. Tale soluzione esige tuttavia che l'interpretazione dell'art. 5, 1°, della convenzione non dipenda dal problema di sapere se il diritto sostanziale da applicare al contratto dissocia le varie obbligazioni derivanti da quest'ultimo e fissa per ciascuna di esse un diverso luogo di esecuzione; essa presuppone, anzi, che esista, nel senso della convenzione, un concetto uniforme di foro del luogo d'esecuzione, che possa essere ricavato direttamente dalla convenzione stessa.

b) Il luogo d'esecuzione, ai sensi della norma di diritto processuale internazionale costituita dall'art. 5, 1°, potrebbe essere fissato con riferimento al diritto sostanziale del giudice investito della causa. Secondo questo metodo, il giudice dovrebbe dapprima determinare, in base al proprio diritto internazionale privato, quale sia il diritto che disciplina la controversia: questo potrebbe essere il diritto sostanziale dello Stato del giudice oppure quello d'un altro Stato. Tuttavia, il diritto internazionale privato non comporta necessariamente disposizioni concrete relative al diritto applicabile che, al contrario, non può spesso venir determinato se non sulla base di principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In tal caso, il diritto da applicare potrà essere determinato in funzione del centro di gravità del rapporto giuridico.

Ora, il diritto sostanziale degli Stati aderenti alla convenzione è tutt'altro che univoco per quanto riguarda il luogo d'esecuzione. Nella situazione attuale ancora caratterizzata dalla mancanza d'un diritto o di norme di conflitti di leggi uniformi in materia di rapporti obbligatori l'utilizzazione di tale metodo implicherebbe la determinazione del luogo d'esecuzione di un contratto internazionale in base al diritto internazionale privato ed al diritto sostanziale di ciascuno Stato. Il luogo d'esecuzione indicato dal diritto sostanziale sarebbe del pari il luogo d'esecuzione ai sensi dell'art. 5, 1°, della convenzione e costituirebbe così il fondamento della competenza internazionale dei giudici.

Tale interpretazione avrebbe il vantaggio di consentire di determinare almeno teoricamente il luogo d'esecuzione in base al diritto sostanziale d'uno Stato. Tuttavia, la determinazione del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita varrebbe in funzione dei diversi ordinamenti giuridici nazionali. Il giudice sarebbe costretto, per determinare la competenza giurisdizionale in base all'art. 5, 1°, della convenzione, ad impelgarsi in sottili disquisizioni concernenti il proprio diritto internazionale privato ed eventualmente

un diritto sostanziale straniero. Per di più, il luogo dell'esecuzione potrebbe essere determinato in modo diverso a seconda che sia stato investito per primo della causa il giudice dell'uno o dell'altro Stato, e non sarebbe, infine, neppure da escludere la possibilità d'un conflitto negativo di competenza.

Nel caso di specie, se si dovesse applicare il diritto tedesco delle obbligazioni, l'azione redibitoria andrebbe intentata dinanzi al giudice del luogo in cui si trova la merce, mentre il luogo d'esecuzione dell'obbligazione risulterebbe situato in Italia.

c) Tenendo conto dell'obiettivo della convenzione, si potrebbe anche tentare di considerare il luogo dell'esecuzione come un criterio uniforme di determinazione della competenza per tutti gli Stati aderenti alla Convenzione stessa.

I numerosi concetti giuridici, di contenuto differente secondo gli ordinamenti nazionali, utilizzati dalla convenzione potrebbero venir definiti in funzione dell'ordinamento dello Stato in cui l'azione è stata intentata, oppure interpretati in modo uniforme sulla base della convenzione stessa. L'interpretazione uniforme implicherebbe tuttavia alcune difficoltà: i diritti sostanziali degli Stati membri divergono notevolmente l'uno dall'altro; l'interpretazione uniforme dei concetti utilizzati dalla convenzione risulta spesso possibile soltanto se si procede ad un esame di diritto comparato delle legislazioni vigenti negli Stati membri. La Corte di giustizia dovrebbe in parte definire, sul piano comunitario, il contenuto di certe nozioni senza poter ricorrere ad una convenzione che vincoli gli Stati contraenti o al diritto comunitario. L'interpretazione uniforme dei concetti utilizzati dalla convenzione avrebbe una considerevole incidenza sulla politica di integrazione; essa corrisponderebbe alla tendenza per cui si cerca, attraverso la convenzione, di giungere, almeno in parte, ad una disciplina uniforme del diritto internazionale della procedura civile.

Nel caso di specie, il luogo d'esecuzione dovrebbe essere interpretato in modo uniforme; in altri termini tale nozione, svincolata dal diritto sostanziale, andrebbe definita esclusivamente in relazione alla sua funzione attributiva di competenza. Occorrerebbe allora riferirsi alla prestazione principale incombente sull'una o sull'altra delle parti, a seconda dei casi, o al centro di gravità delle loro obbligazioni. Si farebbe così ricorso ad un metodo simile a quello già utilizzato nel diritto internazionale privato per stabilire qual è il diritto applicabile alla determinazione del concetto di luogo d'esecuzione. L'interpretazione uniforme sarebbe facilitata da un'interpretazione uniforme della nozione di luogo d'esecuzione per quanto riguarda ciascuna parte del contratto.

Nell'ambito di questa interpretazione si dovrebbe dare per scontato che, in taluni casi, la nozione di luogo d'esecuzione propria del diritto sostanziale non coincida con quella fornita ai fini processuali.

Il *governo del Regno Unito* osserva che il protocollo del 3 giugno 1971 ha come scopo, al pari dell'art. 177 del trattato CEE, di realizzare una applicazione uniforme dei trattati alle questioni di diritto o di fatto che possono porsi ai giudici nazionali, ma non d'unificare il diritto sostanziale degli Stati membri cui si applicano le disposizioni del trattato. Nell'ambito della convenzione del 28 settembre 1968, come del resto nell'ambito del trattato CEE, occorre distinguere chiaramente fra l'interpretazione generale, che è di competenza della Corte, e l'applicazione alle situazioni concrete, che spetta ai giudici nazionali. Se non si rispetta chiaramente questa distinzione, si corre il rischio di perturbare gravemente il diritto sostanziale degli Stati membri.

Se la Corte dovesse individuare il luogo d'esecuzione d'un contratto riferendosi ai fatti specifici della causa pendente dinanzi al giudice a quo, essa dovrebbe, per motivi pratici, formulare un principio di diritto sostanziale del contratto, che dovrebbe venire applicato come tale in tutti

gli Stati membri. In effetti, benché la pronuncia della Corte miri esclusivamente a determinare la competenza giurisdizionale in applicazione della convenzione, tale competenza è, come risulta dall'art. 5, 1°, della convenzione, fondata su di un'obbligazione d'adempimento convenuta fra le parti d'un contratto. Poiché i diritti nazionali non concordano attualmente sulla determinazione del luogo d'esecuzione, la pronuncia della Corte modificerebbe il diritto sostanziale di alcuni Stati membri, se non di tutti; il suo effetto si estenderebbe a tutti gli aspetti dell'esecuzione di certi tipi di contratti ed inciderebbe, andando addirittura oltre l'esecuzione del contratto, su altri aspetti giuridici direttamente o indirettamente collegati all'esecuzione.

Per di più, il problema dell'accertamento del luogo d'esecuzione andrebbe risolto differenzialmente per ogni singolo tipo di contratto e renderebbe, in ogni caso, necessario un rinvio alla Corte di giustizia. Ciò potrebbe seriamente pregiudicare la certezza del diritto.

Nel caso di specie, la Corte dovrebbe limitarsi ad enunciare un metodo che permetta ai giudici nazionali di risolvere essi stessi in modo soddisfacente le questioni loro sottoposte. Spetta al giudice nazionale stabilire quali siano le obbligazioni essenziali derivanti da un contratto, quali siano le obbligazioni controverse e dove le obbligazioni di cui si discute vadano eseguite. Il giudice nazionale deve applicare il suo diritto interno, comprese le norme di diritto internazionale privato che fanno parte integrante del diritto interno, per determinare la legge applicabile al contratto. Applicando poi al contratto la legge così individuata, il giudice nazionale deve determinare la natura delle obbligazioni derivanti dal contratto ed il loro luogo d'esecuzione. Visto che si tratta d'un contratto di vendita di merci e che la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda la consegna, da parte del venditore, di merce difettosa, il luogo d'esecuzione di questa obbligazione dovrebbe dipendere dalle norme relative al luogo della consegna nella ven-

dità di merci quali risultano dal diritto che disciplina il contratto.

L'interpretazione uniforme dell'art. 5, 1°, della convenzione e l'utilizzazione della definizione di luogo d'esecuzione fornita dal diritto nazionale come semplice elemento di diritto comparato da prendere in esame per giungere ad una regola comunitaria uniforme avrebbero conseguenze poco felici. È vero che i giudici nazionali potrebbero, applicando il loro diritto nazionale nel modo suggerito dal Regno Unito, giungere a risultati diversi in relazione a fatti identici e che si creerebbe, di conseguenza, una mancanza d'uniformità, ma una maggiore uniformità d'applicazione potrebbe pur sempre essere ottenuta adottando, in tutta la Comunità, norme di diritto internazionale privato uniformi per le obbligazioni contrattuali. Adottando il metodo d'accertamento della natura e del luogo d'esecuzione delle obbligazioni suggerito dal governo del Regno Unito, i giudici nazionali giungerebbero nella maggioranza dei casi, indipendentemente dalla fattispecie considerata, ad un identico risultato.

Il governo del Regno Unito non ritiene quindi utile discutere quale debba essere il luogo d'esecuzione dell'obbligazione del venditore nel tipo di contratto cui si riferisce la controversia pendente dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte. Esso non è del parere che il domicilio del venditore rappresenti il luogo più adatto per l'esecuzione del contratto. Il luogo d'esecuzione dell'obbligazione contrattuale dovrebbe invece essere determinato, in forza dell'art. 5, 1°, della convenzione, dal giudice nazionale investito della causa, in conformità alla legge applicabile al contratto; la legge applicabile al contratto dovrebbe, da parte sua, essere individuata in base alle norme di diritto internazionale privato proprie del sistema giuridico del giudice nazionale.

La *Commissione delle Comunità europee* rileva che l'art. 5, 1°, della convenzione va considerato in collegamento con l'art. 2, 1° comma; la convenzione distingue fra una competenza generale — domici-

lio del convenuto — e varie competenze speciali — nella fattispecie il foro del luogo d'esecuzione —, lasciando all'attore la scelta del giudice competente in base all'uno a all'altro criterio. Detta opzione è consentita all'attore purchè le parti non si siano accordate, ai sensi dell'art. 17 della convenzione, sulla competenza esclusiva d'un giudice d'uno Stato contraente; se ciò sia avvenuto o meno nel caso di specie è cosa che deve essere accertata dall'Oberlandesgericht di Francoforte.

Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 5, 1°, della convenzione, fa d'uopo notare che la convenzione non contiene alcuna definizione concreta del «luogo d'esecuzione». Si deve dunque ricorrere ad un certo numero di elementi: la volontà delle parti, le disposizioni uniformi eventualmente applicabili del diritto internazionale in materia di vendita, le norme di conflitto della *lex fori*, tenuto conto del fatto che la convenzione tende a realizzare l'unificazione del diritto nel settore da essa disciplinato.

Circa la volontà, espressa o presunta, delle parti, queste sono libere, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di fissare il luogo d'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali o, nel caso di contratti sinallagmatici, di fissare più luoghi d'esecuzione. La convenzione non influisce minimamente su questa autonomia delle parti.

Per quanto riguarda la vendita internazionale di beni mobili, esiste in proposito una legge uniforme: la convenzione dell'Aia del 1° luglio 1964. Secondo l'Oberlandesgericht di Francoforte detta «legge uniforme» non si applica al contratto che forma oggetto della causa principale.

Non esistendo ancora nell'ambito della CEE un diritto uniforme dei conflitti di leggi in tema di obbligazioni contrattuali, la convenzione del 27 settembre 1968 non influisce sul fatto che spetta al giudice nazionale accertare, in base al proprio diritto internazionale privato, se il luogo d'esecuzione è fissato. In base al

diritto internazionale privato tedesco il luogo d'esecuzione va determinato in conformità al diritto tedesco.

In questa materia occorre tener presente che, perlomeno in diritto tedesco, il luogo d'esecuzione, nel caso dei contratti sinallagmatici, non è necessariamente unico.

La convenzione invece adotta il criterio del «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita».

Conviene interpretare questa nozione in modo uniforme prendendo in considerazione, nei singoli casi, soltanto l'obbligazione principale d'un contratto ed escludendo le obbligazioni accessorie e derivate che possono risultare, ad esempio, dall'esecuzione difettosa dell'obbligazione principale. Si potrebbe così evitare di dover fissare espressamente, per ciascuna obbligazione delle parti, il luogo d'esecuzione in funzione del diritto internazionale privato di uno Stato, sistema che potrebbe portare ad una molteplicità di luoghi di esecuzione del contratto e dunque di giudici competenti.

L'interpretazione *testé* esposta trova conferma nell'obiettivo della convenzione che è quello di contribuire all'unificazione del diritto europeo e dunque di far istruire e giudicare, nella misura del possibile, da un solo giudice le cause connesse.

La questione sottoposta alla Corte va perciò risolta come segue:

«L'art. 5, 1°, della convenzione del 27 settembre 1968 va interpretato nel senso che, per quanto riguarda la determinazione del «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita», occorre riferirsi anzitutto alla volontà delle parti, in secondo luogo alle convenzioni internazionali in materia ed infine al diritto internazionale privato degli Stati membri. Quando si debba far ricorso a quest'ultimo, occorre tener conto della necessità di prendere in considerazione, se possibile, un solo luogo di esecuzione per tutte le obbligazioni incombenti ad una

delle parti in forza del contratto. In tal senso, il luogo che logicamente si impone è quello in cui è stata o doveva essere eseguita l'obbligazione contrattuale principale, il cui mancato o difettoso adempimento è all'origine della controversia».

III — Fase orale del procedimento

L'appellante Tessili, con l'avv. Dieter Helm, del foro di Francoforte sul Meno,

l'appellata Dunlop, con l'avv. Peter Toelle, del foro di Francoforte sul Meno, il governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. Peter Scott, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Rolf Wägenbaur, hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto alle domande loro rivolte dalla Corte all'udienza del 30 giugno 1976.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 settembre 1976.

In diritto

- 1 Con ordinanza 14 gennaio 1976, registrata in cancelleria il 13 febbraio successivo, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: «la convenzione»), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5, 1°, della suddetta convenzione.
- 2 Risulta dall'ordinanza di rinvio che, nell'attuale stadio del procedimento, la controversia, portata in grado d'appello dinanzi all'Oberlandesgericht, concerne la competenza del Landgericht di Hanau a conoscere d'una causa intentata da una ditta con sede nella sua circoscrizione contro una ditta italiana di Como in merito all'adempimento d'un contratto con cui quest'ultima si impegnava a fornire alla prima un certo numero di completi da sci per donna.

Dal fascicolo processuale si evince che la merce è stata prodotta dalla ditta italiana in base alle indicazioni fornitele dalla ditta tedesca e consegnata ad un trasportatore, designato da quest'ultima, presso la sede del fabbricante in Como.

- 3 Dopo aver ricevuto la merce ed averne venduta una certa quantità, la ditta tedesca si convinceva, in seguito ai reclami dei clienti, che i completi forniti dal fabbricante presentavano dei difetti e non corrispondevano agli accordi contrattuali.

Essa conveniva perciò in giudizio il fabbricante italiano dinanzi al giudice della propria sede.

- 4 Il tribunale adito si dichiarava competente con sentenza interlocutoria del 10 maggio 1974, contro cui la ditta italiana proponeva appello all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno.

Il giudice d'appello ritiene che il problema della competenza vada risolto in base alle norme della convenzione. Dopo aver osservato che, a suo parere, le parti non si sono validamente accordate per una proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione e che, viceversa, la competenza andrà probabilmente determinata secondo il criterio del luogo «in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» (art. 5, 1°, della convenzione), esso chiede alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione di tale norma.

Sulla procedura

- 5 Considerato che la Repubblica d'Irlanda ed il Regno Unito hanno depositato osservazioni scritte, la Corte ha invitato le parti nella causa principale, gli Stati membri e la Commissione a precisare se, a loro avviso, i nuovi Stati membri, che non hanno ancora aderito alla convenzione, possano partecipare ad un procedimento d'interpretazione della medesima.
- 6 Secondo l'art. 3, n. 2, dell'atto d'adesione «I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti».

A norma dell'art. 63, 1° comma, della convenzione «Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato».

I nuovi Stati membri hanno dunque interesse ad esprimere la loro opinione quando la Corte deve interpretare una convenzione cui essi sono tenuti ad aderire.

- 7 Occorre inoltre osservare che l'art. 5 del protocollo del 3 giugno 1971 prevede, per quanto non diversamente disposto, che: «le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione».
- 8 Di conseguenza, i nuovi Stati membri, cui si applicano gli artt. 177 del trattato CEE e 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, possono, in conformità a detti articoli, depositare osservazioni nell'ambito d'un procedimento relativo all'interpretazione della convenzione.

Non si può opporre a questa conclusione l'art. 4, n. 4, del protocollo del 3 giugno 1971, relativo ad un procedimento speciale ben diverso da quello che qui ci interessa.

Inoltre si deve ricordare che, nell'ambito del citato protocollo, anteriore all'ampliamento delle Comunità europee, l'espressione «Stati contraenti», designa l'insieme degli Stati membri.

Sull'interpretazione della convenzione in generale

- 9 Ai sensi dell'art. 220 del trattato CEE, gli Stati membri sono tenuti ad avviare fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l'adozione di norme che, nei diversi settori enumerati dal suddetto articolo, favoriscano la realizzazione del mercato comune.

La convenzione è stata conclusa in esecuzione dell'art. 220 ed intende, come risulta espressamente dal suo preambolo, attuarne la parte relativa alla semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, nonché potenziare nella Comunità la tutela giurisdizionale delle persone residenti sul suo territorio.

Allo scopo di sopprimere gli ostacoli ai rapporti giuridici ed alla soluzione delle controversie nell'ambito dei rapporti intracomunitari in materia civile e commerciale, la convenzione enuncia, fra l'altro, alcune regole volte a determinare la competenza dei giudici degli Stati membri nei predetti rapporti ed a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Ne consegue che la convenzione va interpretata tenendo conto tanto del suo sistema e dei suoi obiettivi specifici quanto del suo collegamento con il trattato.

- 10 La convenzione utilizza di frequente espressioni e nozioni giuridiche, tratte dal diritto civile, commerciale e processuale, che possono avere diverso significato nell'uno o nell'altro degli Stati membri.

Si deve allora stabilire se tali espressioni e nozioni siano da considerarsi come autonome, e perciò comuni all'insieme degli Stati membri, ovvero come effettuanti un rinvio al diritto sostanziale che risulta applicabile, in ogni singolo caso, in forza del diritto internazionale privato del giudice investito per primo della causa.

- 11 Nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della convenzione, in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato.

Ad ogni modo, è opportuno sottolineare che l'interpretazione delle suddette espressioni e nozioni ai fini della convenzione non influisce sull'accertamento della norma di diritto sostanziale da applicare alla controversia.

Sulla questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale

- 12 In conformità all'art. 5 della convenzione, «il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1° — in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita . . .».

La norma di cui sopra va interpretata con riferimento al sistema di attribuzioni di competenza che formano l'oggetto del titolo II della convenzione.

Detto sistema è fondato su di una competenza generale, attribuita dall'art. 2 al giudice del domicilio del convenuto.

L'art. 5 contempla tuttavia una serie di competenze speciali, facoltative, la cui scelta è lasciata all'attore.

- 13 Questa libertà di scelta è stata introdotta in considerazione del fatto che, in certi casi ben determinati, esiste un collegamento particolarmente stretto, ai fini dell'economia processuale, fra una controversia ed il giudice di un determinato luogo.

Così, nel caso d'una controversia in materia d'obbligazioni contrattuali, l'art. 5, 1°, consente all'attore di optare per il giudice del luogo in cui l'obbligazione «è stata o deve essere eseguita».

Spetta al giudice investito della causa accertare, in forza della convenzione, se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti della sua competenza territoriale.

Per far ciò egli deve prima determinare, in conformità al proprio diritto internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame e successivamente definire, sulla base di tale legge, il luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale controversa.

- 14 Tenuto conto delle divergenze esistenti fra le legislazioni nazionali sui contratti e dell'assenza, nell'attuale stadio dell'evoluzione giuridica, di qualsiasi unificazione del diritto sostanziale da applicarsi, appare impossibile fornire indicazioni più ampie per l'interpretazione del concetto di «luogo d'esecuzione» delle obbligazioni contrattuali, cui fa riferimento l'art. 5, 1°, tanto più che la determinazione del luogo d'esecuzione delle obbligazioni dipende dal tipo di contratto cui esse appartengono.
- 15 Ciò premesso, il riferimento fatto dalla convenzione al luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali non può essere inteso se non come un rinvio al diritto sostanziale da applicarsi, il quale va individuato in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa.

Sulle spese

- 16 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottoposta dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 14 gennaio 1976, afferma per diritto:

Il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve esserè eseguita», ai sensi dell'art. 5, 1°, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va determinato in conformità alla legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione controversa.

Lecourt	Kutscher	O'Keeffe	Donner	Mertens de Wilmars
Pescatore	Sørensen	Mackenzie Stuart	Capotorti	

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 15 SETTEMBRE 1976 ¹

*Signor presidente,
signori giudici,*

I. È questa la prima causa che siete chiamati a decidere in applicazione del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale, testo in vigore nelle relazioni fra i sei Stati membri originari dal 1° settembre 1975.

I fatti della causa si possono riassumere come segue:

La ditta tedesca Dunlop AG, di Hanau, ordinava su campione, in data 29 aprile 1971, un certo numero di completi da sci presso la ditta italiana Industrie tessili, di Como. L'impresa italiana confezionava

gli articoli in questione e li spediva, il 31 luglio 1971, tramite uno spedizioniere indicato dalla ditta tedesca. La merce giungeva a destinazione il 18 agosto 1971. Contemporaneamente alla spedizione della merce, la ditta italiana inviava una fattura, che perveniva alla ditta tedesca il 3 agosto 1971.

Essendo sorta fra le parti una controversia sulla conformità della merce ai dati forniti nell'ordinazione, la ditta tedesca ha citato in giudizio il suo fornitore dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) di Hanau.

Le sue pretese non sono tuttavia chiare: non si riesce a capire bene se essa chieda la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento dei danni. In ogni caso viene

¹ - Traduzione dal francese.